

Cassa pensione ottica/photo/metalli preziosi

(proparis fondazioni di previdenza arti e mestieri Svizzero)

REGOLAMENTO 2011

Prima parte: piano di previdenza H4plus2

A partire dal 1° gennaio 2011 entra in vigore per le persone assicurate nel piano H4plus2 (piano LPP /globale) il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle Disposizioni generali del regolamento.

Le Disposizioni generali (seconda parte del regolamento) possono essere consultate o richieste presso il datore di lavoro o l'organo di gestione della Cassa pensione.

Cassa pensione ottica/photo/metalli preziosi
Casella postale
8952 Schlieren
Tel.: 044 738 54 92/77

Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a entrambi i sessi.

Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).

Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Cerchia delle persone assicurate

(vedi punto 2 delle Disposizioni generali)

Le ditte e i lavoratori indipendenti membri delle associazioni affiliate indicate nelle Disposizioni generali attuano la previdenza professionale nell'ambito della Cassa pensione. Sulla base della convenzione d'adesione essi dichiarano di affiliare alla Cassa pensione tutte le persone alle loro dipendenze che percepiscono un salario annuo AVS superiore a CHF 12 000.- e che hanno compiuto il 17° anno d'età. Non sono ammesse, fra le altre, le persone invalide per almeno il 70% ai sensi dell'AI né i dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato di max 3 mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata dei tre mesi, l'assicurazione ha inizio dal momento in cui è stata convenuta la proroga.

2. Basi di calcolo

(vedi punto 3 delle Disposizioni generali)

A Età determinante / età di pensionamento

L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

L'età di pensionamento corrisponde all'età ordinaria ai sensi della LPP.

B Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al salario annuo soggetto ai contributi AVS. Il salario annuo assicurato massimo corrisponde a dieci volte l'importo semplice della rendita di vecchiaia AVS (CHF 278'400.- stato 2011). Se la persona affiliata all'istituto di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (p. es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

Se il salario assicurato supera il salario massimo LAINF (CHF 126'000.- stato 2011) le rendite d'invalidità e per i superstiti dipendenti dal salario assicurato eccedente vengono corrisposte anche in seguito a infortunio.

Se nelle rendite d'invalidità e per i superstiti viene assicurato anche il rischio di infortunio per le componenti di salario inferiori al salario massimo LAINF, le aliquote di contribuzione aumentano in modo corrispondente (vedi punto 6. A, scala dei contributi).

C Accrediti di vecchiaia / avere di vecchiaia

L'importo degli accrediti di vecchiaia annui individuali è pari a:

Età		Accredito in % del salario assicurato
Uomini	Donne	
25 - 34	25 - 34	7
35 - 44	35 - 44	10
45 - 54	45 - 54	13
55 - 65	55 - 64	15

L'aver di vecchiaia è formato

- dagli accrediti individuali di vecchiaia,
- dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
- dagli eventuali versamenti unici,
- dai contributi facoltativi per l'acquisto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento nonché
- dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione. La remunerazione dell'aver di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

Le prestazioni di uscita da suddividere in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata e le prestazioni nel quadro dalla promozione della proprietà d'abitazioni vengono addebitate all'aver di vecchiaia.

3. Prestazioni previdenziali

(vedi punti 4 – 10 delle Disposizioni generali)

A. Prestazioni per la vecchiaia

- Rendita vitalizia di vecchiaia

La rendita di vecchiaia diventa esigibile alla data in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A o si avvale del pensionamento flessibile.

L'importo della rendita di vecchiaia è calcolato in base all'aver di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata all'età di pensionamento conformemente al punto 2. Ce alla vigente aliquota di conversione stabilita dalla commissione d'assicurazione dell'aver di vecchiaia obbligatorio e sovraobbligatorio. La conversione dell'aver di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

Le aliquote di conversione fissate dalla commissione di assicurazione vengono comunicate ogni anno in forma adeguata.

La persona assicurata in grado di esercitare un'attività lucrativa può chiedere al posto della rendita di vecchiaia il versamento parziale o totale del suo aver di vecchiaia di cui al punto 10.9.3 delle Disposizioni generali. A tale fine essa deve inoltrare una domanda scritta alla Cassa pensione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato e alle rendite per i coniugi/conviventi e per orfani.

- Rendite per figli di pensionato

La rendita per figli di pensionato diventa esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A o si avvale del pensionamento flessibile, se ha dei figli aventi diritto.

L'importo della rendita per figli di pensionato ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

- **Pensionamento flessibile**
(vedi punto 11 delle Disposizioni generali)

Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia sia anticipato al massimo a cinque anni prima dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A, a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lucrativa.

Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di pensionamento di cui al punto 2. A possono chiedere il differimento delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni.

Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate alla Cassa pensione al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze.

B In caso di invalidità

- **Rendita di invalidità**

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Il periodo d'attesa ammonta almeno a 24 mesi.

L'importo della rendita d'invalidità corrisponde al 40% del salario assicurato, in ogni caso almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP.

- **Rendita per figli d'invalido**

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto.

L'importo della rendita per figli d'invalido corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità.

- **Esonero dal pagamento dei contributi**

L'esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo un periodo d'incapacità di guadagno di 3 mesi.

In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità di guadagno. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace di guadagno per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità di guadagno precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione.

Sono fatte salve eventuali riduzioni in conformità ai punti 10.4 e 10.5 delle Disposizioni generali.

C Prestazioni in caso di decesso

- **Rendita per il coniuge superstite**

La rendita per coniugi diventa esigibile alla data in cui decede una persona assicurata coniugata. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 7 delle Disposizioni generali. La legge sull'unione domestica registrata riconosce ai partner di un'unione domestica registrata gli stessi obblighi e diritti dei coniugi.

Se la persona assicurata decede prima del pensionamento, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita d'invalidità futura o in corso di versamento.

Se la persona assicurata decede dopo il pensionamento, l'importo della rendita per coniugi corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

- **Rendita per conviventi**

La convivenza che dà diritto alla rendita sussiste se al momento del decesso

- entrambi i conviventi non sono sposati né legati da vincoli di parentela,
- vivono in comunione domestica da cinque anni, e
- il convivente superstite deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, oppure la persona assicurata ha contribuito per almeno la metà alle spese della comunione domestica durante gli ultimi cinque anni che hanno preceduto la sua morte.

La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i partner dello stesso sesso.

La convivenza di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da entrambi i partner e successivamente notificata alla Cassa pensione.

L'ammontare della rendita per il convivente superstite equivale a quello della rendita per coniugi. Se il convivente riceve già una rendita per coniugi, non sussiste alcun diritto alle prestazioni per superstiti in virtù del presente regolamento. In caso di decesso della persona assicurata in seguito a infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento sussiste un diritto alla rendita se il salario assicurato supera il salario massimo LAINF (CHF 126'000.- stato 2011).

- **Rendita per orfani**

La rendita per orfani è esigibile alla data in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 9 delle Disposizioni generali.

L'importo della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità risp. della rendita di vecchiaia in corso.

- **Capitale in caso di decesso**

Il capitale di decesso è esigibile se la persona assicurata muore prima di aver raggiunto l'età di pensionamento.

L'importo del capitale di decesso corrisponde all' avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l' avere di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per il coniuge superstite o una corrispettiva liquidazione in capitale.

Il diritto al capitale di decesso si basa su quanto stabilito al punto 8 delle Disposizioni generali.

Sono fatte salve eventuali riduzioni in conformità ai punti 10.4 e 10.5 delle Disposizioni generali.

4. Libero passaggio

(vedi punto 12 delle Disposizioni generali)

La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita ai sensi del punto 2. C, tuttavia almeno l'importo in conformità agli artt. 17 e 18 LFLP.

La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Cassa pensione per un periodo di un mese dalla data di uscita. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la competenza passa al nuovo istituto di previdenza.

5. Promozione della proprietà abitativa

(vedi punto 13 delle Disposizioni generali)

Per il finanziamento della proprietà abitativa destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensione. In questa occasione la Cassa pensione riscuote un contributo di CHF 400.- a titolo di spese amministrative. In questo importo non sono compresi i diritti per l'iscrizione nel registro fondiario della clausola di restrizione del diritto d'alienazione. Le relative spese sono a carico della persona assicurata.

6. Finanziamento

(vedi punto 14 delle Disposizioni generali)

A Contributo annuo

L'ammontare dei contributi (scala dei contributi) viene stabilito dalla Cassa pensione in considerazione dell'effettivo onere per la previdenza e comunicato alle ditte affiliate con le modalità ritenute più opportune.

I contributi devono essere versati in proporzioni uguali dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata, dietro approvazione del datore di lavoro.

B Acquisto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento

La persona assicurata può versare facoltativamente contributi unici per acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Su richiesta la Cassa pensione allestisce il relativo calcolo.

C Prestazioni di libero passaggio / versamenti unici

La prestazione di libero passaggio dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro deve essere versata alla Cassa pensione. Il precedente istituto di previdenza o il nuovo affiliato, purché vi sia un conto o una polizza di libero passaggio, è tenuto a trasferire la prestazione di libero passaggio.

Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni.